m_amte.STA.DEC STA.REGISTRAZIONE.Prot.0000178.17-04-2018

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

Decreto con determinazione di conclusione positiva, ex articolo 14*bis*, comma 5, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Piombino" e indetta con nota del 9 febbraio 2018 con protocollo n. 2926/STA, in merito alla "Richiesta di chiusura del procedimento di bonifica per la matrice suolo e sottosuolo ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" avanzata dalla REDI SpA.

Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349 recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo", in particolare gli articoli 14 e segg.;

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante "Nuovi interventi in campo ambientale" che, individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Piombino" come intervento di bonifica di interesse nazionale;

Visto il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il Decreto del Ministro dell'Ambiente del 10 gennaio 2000 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Piombino";

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", in particolare gli articoli 242 e 252;

Visto il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 aprile 2006 recante un ampliamento della perimetrazione del sito di bonifica di interesse nazionale di "Piombino";

Visto l'elaborato "Caratterizzazione ambientale ai sensi del D.Lgs. 152 del 2006. Area in concessione demaniale, località Ischia di Crociano, Piombino (LI)", comprensivo dell'Analisi di rischio sito-specifica, trasmesso dalla REDI SpA in data 4 luglio 2016, acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12499/STA del 4 luglio 2016;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 17 novembre 2016, pubblicato sul sito http://www.bonifiche.minambiente.it/decisorie_2016_9.html, che ha ritenuto approvabili con prescrizioni le risultanze dell'Analisi di rischio sito-specifica redatta dalla REDI SpA e trasmessa in data 4 luglio 2016, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio

e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12499/STA del 4 luglio 2016;

Visto l'elaborato "Report sull'attività di rimozione della contaminazione residua sull'*hot spot* rappresentato dal sondaggio S7 per la matrice terreno" trasmesso dalla REDI SpA in data 5 giugno 2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 11769/STA del 5 giugno 2017, nel quale, tra l'altro, l'Azienda descrive la rimozione del materiale contaminato dall'*hot spot* e, vista l'esiguità delle volumetrie, lo smaltimento in impianto autorizzato;

Visto il parere favorevole di ARPA Toscana – Dipartimento di Piombino-Elba sull'elaborato "Report sull'attività di rimozione della contaminazione residua sull'*hot spot* rappresentato dal sondaggio S7 per la matrice terreno", relativamente ai risultati del collaudo pareti e fondo scavo successivo alla rimozione del suolo contaminato nell'*hot spot* al sondaggio S7, trasmesso con nota del 7 giugno 2017 con protocollo 39916, acquisito al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 12131/STA dell'8 giugno 2017;

Visto il verbale della Conferenza di servizi istruttoria del 9 giugno 2017, pubblicato sul sito http://www.bonifiche.minambiente.it/istruttorie_2017_9.html, che ha preso atto della rimozione degli *hot spot* nonché della validazione da parte di ARPA Toscana dei risultati del collaudo effettuato dall'Azienda che evidenziano il raggiungimento della conformità, e che ha chiesto ad ARPA Toscana di verificare l'idoneità dei materiali di riempimento utilizzati, rinviando la valutazione in merito alla chiusura del procedimento ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'acquisizione del riscontro di ARPA Toscana su detta verifica;

Visto il parere favorevole di ARPA Toscana – Dipartimento di Piombino-Elba sull'idoneità dei materiali di riempimento utilizzati così come richiesto nella Conferenza di servizi istruttoria del 9 giugno 2017, trasmesso con nota del 24 luglio 2017 con protocollo 51800, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 15393/STA del 24 luglio 2017, con allegati il documento di trasporto (D.P.R. 472/96) in cui si evidenzia la consegna del materiale di cava presso lo stabilimento REDI SpA di Piombino e il formulario dei rifiuti costituiti dai suoli contaminati rimossi, e nel quale si attesta di aver verificato che lo scavo è effettivamente riempito da calcare stabilizzato;

Vista la "Richiesta di chiusura del procedimento di bonifica per la matrice suolo e sottosuolo ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" avanzata dalla REDI SpA con nota senza data, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 1436/STA del 23 gennaio 2018;

Vista la nota della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 9 febbraio 2018 con protocollo n. 2926/STA con la quale è stata indetta, ai sensi dell'articolo 14*bis*, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, una Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e in modalità asincrona, avente ad oggetto la "Richiesta di chiusura del procedimento di bonifica per la matrice suolo e sottosuolo ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" avanzata dalla REDI SpA, e con la quale è stata messa a disposizione la documentazione pervenuta al riguardo;

Visto il parere favorevole in merito alla "Richiesta di chiusura del procedimento di bonifica per la matrice suolo e sottosuolo ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" avanzata dalla REDI SpA, trasmesso dalla Regione Toscana con nota del 7 marzo 2018 con protocollo 129948, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio

e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 4761/STA del 7 marzo 2018;

Visto il parere favorevole in merito alla "Richiesta di chiusura del procedimento di bonifica per la matrice suolo e sottosuolo ai sensi dell'articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152" avanzata dalla REDI SpA, trasmesso dalla Azienda USL Toscana Nord Ovest - Dipartimento di Prevenzione di Livorno con nota del 9 marzo 2018 con protocollo 41962, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 5031/STA del 9 marzo 2018;

Tenuto conto che nella nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota stessa per la richiesta al soggetto proponente, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, di integrazioni documentali o approfondimenti, nonché di chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche Amministrazioni;

Tenuto conto che nella medesima nota di indizione della Conferenza è stato indicato il termine perentorio di 45 giorni dal ricevimento della nota stessa per la trasmissione, da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, delle proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso e recanti, ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell'assenso;

Considerato che non sono state formulate al soggetto proponente richieste di integrazioni documentali o approfondimenti da parte delle Amministrazioni interessate al procedimento, nei termini indicati nella nota di indizione della citata Conferenza;

Considerato che l'articolo 14*bis*, comma 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, prescrive l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater*, qualora l'Amministrazione procedente abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga, sentiti i privati e le altre Amministrazioni interessate, che le condizioni e le prescrizioni eventualmente indicate dalle Amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza;

Ritenuto che, alla luce degli atti di assenso, anche implicito, acquisiti mediante Conferenza dei servizi, sussistono i presupposti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza medesima, con gli effetti di cui all'articolo 14*quater* della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

1. È concluso il procedimento ex articolo 242 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la matrice "suoli" relativamente all'area identificata nella "Tavola unica" allegata all'elaborato "Report sull'attività di rimozione della contaminazione residua sull'*hot spot* rappresentato dal sondaggio S7 per la matrice terreno" trasmesso dalla REDI SpA in data 5 giugno 2017, acquisita al protocollo della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al n. 11769/STA del 5 giugno 2017.
2. In merito alla matrice falda si chiede che la REDI SPA, dopo l'installazione dei due nuovi piezometri in corrispondenza del confine settentrionale dell'area, prosegua con le attività di

monitoraggio delle acque di falda iniziate nel settembre 2017 su tutti i piezometri ricadenti nell'area, per due anni con cadenza semestrale. All'esito di tali attività potranno essere eventualmente rimodulati, previa valutazione di ARPA Toscana, frequenze e parametri come richiesto dalla Conferenza di servizi decisoria del 17 novembre 2016.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Gaia Checcucci

CHECCUCCI GAIA
MINISTERO DELL'AMBIENTE/97047140583
DIRETTORE GENERALE
17.04.2018 09:43:22 CEST